

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - **Deliberazione n. 523 del 25 giugno 2010 – Autorizzazione al ricovero dei piccoli pazienti Minga Muaka (sesso M) nato in Congo e Ali' Dawi Ghandwi (sesso M) nato in Iraq presso l'AOU Federico II di Napoli - Divisione di cardiocirurgia**

PREMESSO che:

- Ai sensi dell'art. 32, comma 15 della L. n° 449 del 27/12/97, le Regioni nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinate, autorizzano, d'intesa con il Ministero della Salute e gli altri dicasteri eventualmente competenti, le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali per alta specializzazione a favore di:
 - a. Cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico – specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
 - b. Cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura gli accordi eventualmente esistenti con il SSN per l'assistenza sanitaria.

CONSIDERATO che:

- il Direttore Generale dell'A.O.U. Federico II con note nn. 8493 del 22/04/2010 e 9846 del 03/05/2010, facendo seguito ad una richiesta del Prof. Carlo Vosa, ha chiesto all'Assessorato alla Sanità, l'autorizzazione al ricovero presso la Divisione di cardiocirurgia, per i piccoli pazienti **Minga Muaka** (sesso M) nato in Congo il 07/10/2009, affetto da "difetto interventricolare di ampie dimensioni" e **Ali' Dawi Ghandwi** (sesso M) nato in Iraq nel 2007 affetto da "stenosi valvolare aortica" attesa la gravità dei casi, l'indigenza e la impossibilità di essere trattati nei paesi di origine e che non esistono accordi con il SSN per l'assistenza sanitaria;
- trattandosi di specifici interventi di cooperazione internazionale a carattere umanitario in campo sanitario, gli oneri delle prestazioni saranno a carico dell'Azienda stessa;
- le spese relative al viaggio dei piccoli pazienti e dei genitori che li accompagnano saranno esaudite in proprio, mentre la permanenza in Italia sarà assicurata dall'accoglienza presso la Divisione di cardiocirurgia diretta dal Prof. Vosa.

RITENUTO, pertanto:

- di dover autorizzare l'A.O.U. Federico II ad erogare le prestazioni sanitarie ai pazienti, che necessitano di ricovero presso l'Azienda suddetta, atteso che presso le strutture sanitarie del paese di provenienza tali cure non sono praticabili.

Propone e la Giunta, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono per integralmente riportati, di:

- autorizzare il ricovero presso la Divisione di cardiocirurgia dell' AOU Federico II, per i piccoli pazienti **Minga Muaka** (sesso M) nato in Congo il 07/10/2009, affetto da "difetto interventricolare di ampie dimensioni" e **Ali' Dawi Ghandwi** (sesso M) nato in Iraq nel 2007 affetto da "stenosi valvolare aortica" attesa la gravità dei casi, l'indigenza e la impossibilità di essere trattati nel paese di origine e che non esistono accordi con il SSN per l'assistenza sanitaria;
- di prendere atto che le spese relative al viaggio dei piccoli pazienti e dei genitori che li accompagnano saranno esaudite in proprio, mentre per la loro permanenza in Italia, saranno assicurate dall'accoglienza presso la Divisione di cardiocirurgia;
- di prendere atto, altresì, che le spese relative al ricovero – atteso lo scopo umanitario delle prestazioni – saranno a carico dell'Azienda stessa;

- trasmettere il presente atto all'Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria;
- inviare copia della presente deliberazione al Settore Stampa, Documentazione e Informazione, per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
Cancellieri

Il Presidente
Caldoro